

COPIA



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALI DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 216 Del Reg.

OGGETTO: Approvazione Statuto Generale dell'Ente.

Data 23.11.1994

D'ordine del Signor Presidente a tenore dell'art. 15 del Regolamento si è convocato il Consiglio di Amministrazione presso l'Università Agraria, oggi Ventitrè Novembre 1994

alle ore 12 in 20.00 chiamata previo invito a termini dell'art. 15 del Regolamento medesimo.

Fatto appello risultarono:

INTERVENUTI:

ASSENTI:

1. BONAVENTURA DOMENICO
2. DE GUIDI LUISIO
3. CARLINI FELICE
4. FISUTU VITTORE
5. CORNACCHIA FERNANDO
6. BARONCINI FELICE
7. BIANCHI SERGIO
8. TRIPPANERA ROBERTO
9. PAPARDOZZI MARCO

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

Trovatosi che il numero dei presenti è legale giusta l'art. 22 del suddetto Regolamento, il Signor BONAVENTURA DOMENICO

ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta.

Assiste il Segretario MODANESI VITTORIO



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

VP 216

del 23.11.1994

IL PRESIDENTE

La legge 142 del 08.06.1990 prevede che tutti i Comuni dovranno adottare il proprio Statuto, il quale dovrà fissare le norme fondamentali della vita stessa dell'Ente;

Le Associazioni agrarie pur non essendo indicate nella legge debbono per la loro natura di Ente Locale minore (Cass. Sez. Un. 13.05.1980 n. 3135) uniformarsi alla normativa della predetta legge;

Lo Statuto è stato redatto, tenuto conto della propria realtà prendendo di base la bozza predisposta dalla Associazione Regionale tra gli Enti che amministrano beni demaniali di uso civico;

Illustra gli aspetti principali dello Statuto soffermandosi in particolar modo sulla norma che regolerà il diritto all'utenza e il sistema di votazione il quale non potrà prescindere dalla normativa contenuta nella legge n. 81 del 25.03.1993, relativa all'elezione diretta del Sindaco, e quindi, del Presidente del Consiglio di amministrazione;

Fa presente ai Consiglieri di non trascurare la parte dello Statuto riguardante la collaborazione che gli utenti dovranno avere nei riguardi dell'Ente al fine di garantire la massima trasparenza sull'operato della amministrazione e farli entrare a pieno titolo negli indirizzi e programmi;

Passa quindi ad illustrare altri articoli dello Statuto sottolineando che data l'importa del documento sono state convocate ben due riunioni di consiglieri nelle quali sono state distribuite le copie dello stesso;

IL CONSIGLIO

Preso atto del documento statutario;

Udito l'intervento del Presidente

Uditi gli interventi dei vari consiglieri i quali tutti nessuno escluso, hanno sostenuto la validità di adottare un nuovo Statuto e adeguarlo alla nuova realtà dell'Ente andata mutandosi nel corso degli anni;



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

Sentito il parere favorevole del Segretario circa la
legittimità dell'atto ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/
1990;

A voti unanimi

D E L I B E R A

- 1) Di approvare, come approva, lo Statuto di questo Ente redatto sullo schema predisposto dalla Associazione Regionale tra gli Enti che Amministrano Beni Demaniali di uso civico composto da n. 62 articoli, che allegato costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) di riservarsi di procedere all'approvazione dei regolamenti di contabilità, di disciplina dei contratti ed altri in corso di redazione;
- 3) di dare atto che ad intervenuta approvazione tutoria lo Statuto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e affisso all'albo pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi.

Manfredi
14

Letto e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F/to DE GUIDI L.

F/to BONAVENTURA D.

F/to MODANESI V.

Per copia conforme all'originale.

Monte Romano, li

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal , ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Monte Romano, li

IL SEGRETARIO

Inviata al **CO. RE. CO.**

il

n. di prot.

REGIONE LAZIO

Sezione Decentrata per il Controllo sugli atti dei Comuni e degli Enti Locali
della Provincia di VITERBO

Visto: NULLA DA OSSERVARE

Seduta del

Decisione n.

Prot. n.

Per copia conforme: IL FUNZIONARIO



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

S T A T U T O

TITOLO I - L'UNIVERSITA' AGRARIA

CAPO I - Costituzione e scopi

ART. 1

Denominazione e natura giuridica

L'Università Agraria di Monte Romano, Ente autonomo pubblico non economico con personalità giuridica ai sensi della legge 4 Agosto 1894, n. 397 rappresenta la totalità dei cittadini del Comune di Monte Romano in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della legge 16 giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

ART. 2

Sede

L'Università Agraria di Monte Romano ha sede legale nel centro abitato del Comune di Monte Romano.

ART. 3

Segni distintivi

L'Università Agraria ha un proprio stemma rappresentato da: un trattore, la propria sede ed un bovino il tutto ornato da due spighe di grano, un ramoscello di ulivo e un grappolo di uva.

ART. 4

Finalità e scopi

L'Università Agraria, nell'esercizio dei compiti istituzionali, cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientale e naturalistici dell'intera popolazione del Comune di Monte Romano.

Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed eco-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

regionali ed in collaborazione con il Comune di Monte Romano attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo e zootecnico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

ART. 5

Uso dei terreni

I terreni di uso civico costituenti il patrimonio dell'Ente sono aperti all'uso di tutti i cittadini utenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge, della destinazione risultante dalla classificazione a categoria commissariale o regionale e, in assenza, dalla destinazione derivante dalla natura dei terreni e stabilità dell'Ente nel rispetto dei diritti civili degli utenti.

Le condizioni di accesso al godimento collettivo dei beni e le modalità del godimento medesimo saranno stabilite da apposito regolamento.

ART. 6

Utenti

All'esercizio degli usi civici sul territorio dell'Università Agraria di Monte Romano hanno diritto:

- a) i cittadini naturali di ambo i sessi maggiori di età e capi famiglia stabilmente residenti nel Comune e che siano iscritti nelle liste anagrafiche;

Ai fini dell'esercizio degli usi civici, sono considerati capi famiglia;

- a) il coniugato o la coniugata, alternativamente su comune designazione;
- b) il coniugato o vedovo con o senza prole;
- c) la vedova con o senza prole;
- d) il tutore per i minorenni sottoposti alla tutela;
- e) il primogenito maggiorenne degli orfani di ambo i genitori;
- f) il celibe o la nubile che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età che risultano separati dalla propria famiglia;
- g) il divorziato; la divorziata.

La qualifica di utente si perde:

- a) quando non si ha più la residenza nel Comune di Monte Romano;
- b) coloro resisi debitori finché non abbiano saldato il loro de-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

- bito;
- c) coloro che si rendano colpevoli di gravi danni alla proprietà dell'Ente;

La cancellazione dalla lista degli utenti avviene:

- a) d'ufficio nel caso previsto alla lettera "a" del precedente comma;
- b) con deliberazione adottata dal Consiglio Universitario, su proposta della Deputazione Agraria, nel caso previsto alla lettera "b - c" del comma precedente.

ART. 7

Lista degli Utenti

La Lista degli utenti deve indicare il Cognome, il nome, la data di nascita ed il Comune.

Essa è ostensibile a chiunque ed in qualunque epoca dell'anno presso la sede dell'Università Agraria nelle ore d'Ufficio.

La lista degli utenti è permanente e non può essere modificata che a seguito della revisione annuale.

I cittadini del Comune di Monte Romano, potranno presentare domanda per essere iscritti, nel mese di ottobre di ogni anno e alla domanda dovranno essere uniti i documenti provanti l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo.

Nel mese di novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione tenendo presente quanto previsto dall'art. 6 procederà alla revisione della lista degli utenti, cancellando coloro i quali abbiano perduto i requisiti, ed iscrivendo coloro che, avendo i requisiti, ne abbiano fatto domanda.

Inoltre 45 giorni prima del termine fissato per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, delibera straordinariamente la lista generale degli utenti, tenendo presente quanto previsto dal precedente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di adottare tutti quei provvedimenti che riterrà più idonei nell'intento di accertare la reale esistenza dei requisiti di cui all'art. 6.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione saranno a mezzo del Messo Universitario comunicate agli interessati entro quindici giorni. Contro le decisioni stesse possono gli interessati ricorrere al T.A.R. del Lazio entro venti giorni dalla notifica.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ART. 8

Assemblea degli Utenti

All'assemblea degli utenti partecipano tutte le persone iscritte nella lista degli utenti generali che risulta per ultimo deliberata e aggiornata, escluse quelle per le quali sia successivamente intervenuto un provvedimento definitivo di cancellazione.

ART. 9

Convocazione

La convocazione dell'assemblea viene fatta dal Presidente.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata al Presidente da parte di un terzo degli utenti.

Le convocazioni sono fatte con pubblico avviso da affiggersi 15 giorni prima all'albo pretorio della Università Agraria e nei luoghi più frequentati del paese.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece, dall'assessore al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vice Presidente, essendo assente o impedito anche costui dal Consigliere anziano.

Funge da Segretario il Segretario della Università Agraria.

L'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti almeno un terzo di coloro che godono del diritto di utenza. In seconda convocazione, che può essere tenuta anche a 24 ore di distanza dalla prima, l'adunanza è valida quale che sia il numero dei presenti.

ART. 10

Votazioni

Le votazioni hanno luogo di regola per alzata di mano.

Il computo dei voti viene fatto dal Presidente, assistito dal Segretario.

Si procede a votazione segreta quando si elegge il Consiglio di Amministrazione, e nei casi in cui la maggioranza dell'Assemblea lo richieda.

Salvo quanto è previsto per le elezioni del Consiglio di Amministrazione la votazione segreta si effettua mediante deposito, in un'urna, del voto da parte degli utenti presenti,



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

chiamati singolarmente dal Segretario dell'Assemblea.

Lo spoglio dei voti così espressi viene fatto dal Presidente e da tre scrutatori estratti a sorte tra i presenti, assistiti dal Segretario.

ART. 11 Competenze

All'assemblea degli utenti spetta:

- a) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) deliberare lo scioglimento dell'Ente come all'art. 25 della legge 16.06.1927 n. 1766;
- c) deliberare la costituzione in Consorzio con altre associazioni agrarie come all'art. 10 del R.D. 30.12.1923 n. 2839.

ART. 12 Pareri

L'Assemblea può esprimere parere su determinate questioni, quando lo richiede il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo di coloro che sono presenti all'assemblea.

Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale, che viene inserito in apposito registro e firmato da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario dell'Ente.

CAPO II - Elezioni

ART. 13 Sistema di votazione

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario si svolgono a norma dell'art. 5 della legge 25 Marzo 1993, n. 81.

ART. 14 Elettorato attivo

L'elettorato attivo è concesso a tutti gli utenti che risultano iscritti nella Lista Generale dopo la revisione straordinaria di cui al comma 6 dell'art. 7.

Equal diritto hanno gli utenti che, cancellati o sospesi a seguito della revisione straordinaria, siano stati reintegrati nella loro posizione con decisione del T.A.R. Costoro possono far valere il loro diritto al voto anche il giorno stesso delle elezioni, presentando al Presidente del seggio copia auten-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

tica della decisione del T.A.R.

ART. 15

Elettorato passivo

Sono eleggibili a consigliere universitario gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Monte Romano alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che indice le lezioni purchè sappiano leggere e scrivere.

ART. 16

Ineleggibilità

Non sono eleggibili a Consigliere Universitario:

- a) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione sul territorio del Comune di Monte Romano e coloro che ne fanno ordinamento le veci;
- b) i funzionari e gli impiegati del Comune di Monte Romano, della Regione e dello Stato che hanno vigilanza sull'Università Agraria;
- c) coloro che ricevono uno stipendio o salario dall'Università Agraria;
- d) coloro che hanno lite pendente con l'Università Agraria;
- e) gli amministratori universitari dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giurisdizionale;
- f) i magistrati aventi giurisdizione sul Comune di Monte Romano;
- g) coloro che hanno perduto la qualifica di utente.

ART. 17

Sezioni e operazioni elettorali - Espressione del voto

Per la ripartizione in sezioni elettorali, per la compilazione delle liste elettorali, per la scelta dei luoghi di riunione degli elettori e per la presentazione delle liste dei candidati valgono le disposizioni della legge elettorale vigente al momento del voto.

Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione in quanto non è ammessa la presentazione di simboli.

Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 14 del giorno antecedente le votazioni e dovranno essere concluse entro le ore 12 del giorno successivo a quello fissato per la votazione.

L'espressione del voto dovrà essere esercitata dalle ore 7 alle



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ore 22.

CAPO III - Organi elettivi

ART. 18

Organi elettivi universitari

Gli organi elettivi dell'Università Agraria di Monte Romano sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione.

ART. 19

Consiglio di amministrazione dell'Università. Composizione e durata in carica

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università è composta da 12 consiglieri e dura in carica quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione dell'università dura, comunque, in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 20

Competenze

Il Consiglio è il massimo organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'Università Agraria.

La competenza del Consiglio è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale:

- a) lo Statuto dell'Ente;
- b) i Regolamenti compreso quello riferito all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche rilevanti il bilancio universitario, annuale e programmatico, e le relative variazioni ed il conto consuntivo;
- d) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
- e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) l'istituzione, i compiti e le forme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- g) l'istituzione, l'ordinamento e la disciplina generale dei rimborsi spese dovuti dagli utenti e le tariffe per la frui-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

- zione dei beni e dei servizi;
- h) la contrazione di mutui;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative a locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e di servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Deputazione Agraria e del Segretario;
 - m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Consorzi e Cooperative. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Deputazione Agraria o entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alla variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 21

Funzionamento

La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni caso, in un termine non superiore ai 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La consegna deve risultare da dichiarazione del Messo universitario.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima e, per le altre sessioni, almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia in casi urgenti, basta che l'avviso, con relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei rappresentanti presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere riferita alla seduta seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del Consiglio, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.

Il Consiglio non può deliberare se non interviene la metà del numero dei rappresentanti assegnati; per la seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 (quattro) rappresentanti.

Nel caso che siano introdotte proposte, che non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i rappresentanti.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio stessa.

Il Consiglio si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

Ai Consiglieri rappresentanti degli Utenti, può essere concessa una indennità di presenza, deliberata dal Consiglio in sede di approvazione del Bilancio di previsione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 25 Marzo 1973, n. 81.

ART. 22

Commissioni del Consiglio di Amministrazione

Per il Miglior esercizio delle Funzioni, Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

Le Commissioni distinte in permanenti e temporanee, saranno disciplinate nei poteri, nella organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori del Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

ART. 23

Elezioni, composizione e durata in carica

Il Presidente, nomina i componenti della Deputazione Agraria



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

tra cui il Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva alla sua elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali e di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali e di governo.

La Deputazione Agraria è composta dal Presidente e 2 Assessori effettivi.

Ai componenti la Deputazione Agraria può essere concessa una indennità di presenza, deliberata dalla Assemblea in sede di approvazione del Bilancio di Previsione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 25 Marzo 1993, n. 81.

ART. 24 Competenze

La Deputazione Agraria collabora con il Presidente nella amministrazione della Università Agraria ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Allo stesso competono tutti gli atti amministrativi che, dalla Legge e dal presente Statuto; non siano riservati al Consiglio ed al Segretario.

Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Alla Deputazione Agraria in particolare vengono attribuiti i seguenti compiti:

- assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- formula e promuove all'Assemblea i regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto;
- approva i progetti esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obbiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio;
- approva gli storni di stanziamento da capitoli di spese correnti;
- approva le deliberazioni che precedono la stipulazione di contratti;
- approva i ruoli di contribuzione;
- approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario;
- predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;
- adotta, su parere dell'apposita Commissione, i provvedimenti



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

disciplinari e di sospensione dalle funzioni non riservati ad altri organi;

- stabilisce l'orario di servizio dei dipendenti nel rispetto delle norme contrattuali previo parere del Segretario;
- fissa, ai sensi del Regolamento e di accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

ART. 25

Funzionamento

La Deputazione Agraria si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o il Presidente lo giudichi opportuno.

Nel caso di assenza del Presidente La Deputazione Agraria è presieduta dall'Assessore al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vice Presidente.

La Deputazione Agraria è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. Le sedute della Deputazione Agraria sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare, senza diritto di voto, Consiglieri, esperti, tecnici e funzionari invitati, da chi presiede, a riferire su particolari problemi.

ART. 26

Decadenza

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente la Deputazione Agraria decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

La Deputazione Agraria e il Consiglio di Amministrazione rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio.

Sino alle predette elezioni le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente.

I singoli componenti della Deputazione Agraria possono decadere:

- per revoca dal parte del Presidente;
- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o della incapacità previste dallo Statuto;
- per il mancato intervento a tre sedute consecutive della Deputazione Agraria senza giustificato motivo;



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

Il Presidente provvede a dar comunicazione di quanto sopra al Consiglio ed a procedere ad una nuova nomina.

Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere, nel mandato successivo, ulteriormente nominato Assessore.

CAPITOLO V - Il Presidente

ART. 27

Elezioni e durata in carica

Per le elezioni e la durata in carica del Presidente si osserva la normativa prevista dalla Legge del 25 Marzo 1993 n. 81.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è, allo scadere del mandato, immediatamente rieleggibile.

Al Presidente può essere concessa una indennità mensile, deliberata dal Consiglio, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, in ogni caso, a quanto previsto dall'art. 31 della Legge n. 81 del 25 Marzo 1993.

ART. 28

Competenze

Il presidente è responsabile dell'amministrazione della Università Agraria e la rappresenta in tutte le istanze, convoca e presiede la Deputazione Agraria e il Consiglio di Amministrazione, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché alla esecuzione degli atti.

Svolge inoltre i seguenti compiti:

- ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi come attore o convenuto;
- ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico - amministrativa dell'Università Agraria;
- impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi.
- coordina e stimola l'attività del Consiglio di Amministrazione e degli Assessori;
- concorda con il Consiglio di Amministrazione e con gli Assessori interessati, le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

- sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Università Agraria presso Ente, aziende ed Istituzioni;
- promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dal Consiglio Agrario;
- determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici universitari;
- adotta i provvedimenti disciplinari per il personale non assegnati per regolamento al Segretario;
- ha facoltà di delegare agli Assessori ed al Segretario l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che il presente Statuto non abbia già loro attribuito;
- fa pervenire all'ufficio di segreteria l'atto di dimissioni perchè il Consiglio prenda atto della decadenza della Deputazione Agraria;
- adotta ordinanze ordinatorie;
- acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Ente;
- compie gli atti conservativi dei diritti dell'Ente;
- coordina le funzioni di controllo che i revisori dei conti esercitano nei confronti delle istituzioni;
- stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- stabilisce gli argomenti da trattare e dispone la convocazione dell'Assemblea degli utenti;
- convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
- propone gli argomenti da trattare e dispone la convocazione della Deputazione Agraria da lui presieduta;
- delega particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori e/o consiglieri;
- riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Art. 29

Sfiducia - decadenza - dimissioni

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una delle mozioni di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione degli Utenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti del Consiglio di Amministrazione as-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

segnati e viene messa in discussione non prima di giorni dieci e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle Leggi vigenti.

Il Presidente decade anche nei seguenti casi:

- per condanna penale con sentenza divenuta irrevocabile;
- per sopravvenuta di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dallo Statuto.

La decadenza produce gli effetti di cui all'art. 20.

Le dimissioni presentate dal Presidente sono irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 20.

CAPO VI - Il Consiglio di Amministrazione

ART. 30 Funzioni

Il Consiglio di Amministrazione ha diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione della Deputazione Agraria secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai regolamenti e dalla legge.

Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

Il Presidente o gli Assessori delegati rispondono entro 30 giorni, alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza presentata dai consiglieri.

Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Presidente in materie che rivestono particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.

I capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi, esprimono il proprio parere al Presidente sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, effettuate dallo stesso quando il consiglio provvede.

Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Università Agraria, nonché dalle aziende ed enti dipendenti del medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

I Consiglieri possono volontariamente astenersi dal votare tutte le volte che lo reputano opportuno, tranne in casi in cui l'astensione risulti obbligatoria per legge.

ART. 31 **Convocazione del Consiglio**

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Amministrazione in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedono almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Il Presidente convoca la prima convocazione del Consiglio di Amministrazione entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio stesso. .

ART. 32 **Gruppi Consiliari**

I Consiglieri universitari si costituiscono in gruppi consiliari e potranno avvalersi degli uffici e delle strutture dell'Ente per lo svolgimento della propria attività a norma di Regolamento.

ART. 33 **Decadenza**

Si ha decadenza dalla carica di Consigliere universitario:

- per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dallo Statuto;
- per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio universitario e può essere pronunciata d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

TITOLO II - GLI ORGANI BUCROCRATICI

CAPO I - Segretario Universitario

ART. 34 **Funzioni**

Il Segretario universitario dipende funzionalmente dal Presidente di cui attua le direttive nel rispetto delle quali:



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina la attività;
- cura l'attuazione dei provvedimenti;
- provvede all'istruttoria delle deliberazioni ed ai relativi atti esecutivi;
- partecipa alle riunioni della Deputazione Agraria e del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito delle propri competenze provvede autonomamente.

Attribuzioni di gestione amministrativa

- E' preposto e responsabile sia della direzione di settori, servizi ed uffici che di specifici programmi o progetti loro affidati e dotati di potestà autonoma di scelta dei procedimenti e delle metodologie tipizzate dalle norme;
- adotta atti interni di carattere organizzativo - gestionale o anche generali ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessitati che in via esemplificativa si indicano:
 - 1) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione del Consiglio;
 - 2) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
 - 3) emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzativi tipici necessitati, anche a rilevanza esterna;
 - 4) predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
 - 5) formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
 - 6) organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
 - 7) presidenza delle Commissioni dei Concorsi per le assunzioni e per le gare di appalto;
 - 8) adozioni e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti per i quali abbia ricevuto delega;
 - 9) sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali di incasso;
 - 10) liquidazione di compensi, di indennità al personale, già previsti e determinati per legge o Regolamento;
 - 11) cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
 - 12) cura, in conformità alle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi e



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

- esecutori;
- 13) adotta i provvedimenti necessari per l'accettazione e lo svincolo delle cauzioni.

Attribuzioni consultive

- Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Consiglio, esterne allo stesso;
- esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità;
- formula e sottoscrive il parere di legittimità da inserire nelle deliberazioni ai sensi di legge.

Attribuzione di sovrintendenza - direzione - coordinamento

- Esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di uffici e servizi;
- autorizza le missioni del personale;
- autorizza le prestazioni straordinarie del personale;
- adotta provvedimenti di mobilità interna ai settori, ai servizi e agli uffici, in osservazione degli accordi decentrati;
- autorizza i concedi ed i permessi ai sensi della disciplina regolamentare;
- adotta provvedimenti di mobilità esterna ai settori od alle aree funzionali, sentiti i responsabili dei servizi ed in osservanza agli accordi decentrati;
- provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura;
- propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
- esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati;
- esercita la vigilanza e il controllo di tutte le attività di gestione amministrative poste in essere dall'apparato universitario, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti del controllo di gestione;
- assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'Ente;
- provvedere all'emanazione di direttive ed ordini;
- concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati.

Attribuzioni di legalità e garanzia



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

- Partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute degli organi rappresentativi alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni, dei collegi e degli organismi curandone la verbalizzazione;
- riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- presiede l'ufficio universitario per le elezioni;
- rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso, di informazione e di trasparenza;
- provvede all'attestazione su dichiarazione del messo delle avvenute pubblicazioni all'albo e della esecutività di provvedimenti ed atti;
- sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi;
- riceve l'atto di dimissione del Presidente.

ART. 35

Responsabilità

Il Segretario universitario esprime, su richiesta, il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Deputazione Agraria e al consiglio, sotto il profilo di legittimità.

Il Segretario è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.

Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente primo comma.

CAPO II - Uffici

ART. 36

Vice Segretario

Il Vice Segretario è l'impiegato di grado inferiore al Segretario universitario, sostituendolo nei casi di vacanza e assenza.

ART. 37

Impiegati

L'attribuzione agli impiegati di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell'Ente vie-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ne disciplinata dal Regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e Servizi.

Spettano agli impiegati tutti i compiti, compresa l'adozione di atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e che la legge o il Presente Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente ed al Segretario.

ART. 38

Organizzazione Strutturale

La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, si può articolare come segue:

- servizi
- unità operativa
- uffici

L'organizzazione inerente la suddetta articolazione verrà disciplinata da apposito regolamento organico in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

CAPO III - SERVIZI

ART. 39

Servizi pubblici locali

I servizi pubblici esercitabili dall'Università Agraria, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno og-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

getto di apposito regolamento.

TITOLO III - IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

CAPO I - Le forze associate

ART. 40

Convenzioni

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'amministrazione universitaria può stipulare apposite convenzioni con la Provincia, con il Comune di Monte Romano e con Organi Regionali.

La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione, preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza dei presenti e votanti.

La stipulazione della convenzione è affidata al Segretario.

ART. 41

Consorzi

Per la gestione associata di uno o più servizi, l'Università Agraria può costituire con altre Università Agrarie o insieme con la Provincia un Consorzio secondo le norme per le aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 34, in quanto compatibili.

Spetta alla Assemblea Generale degli utenti a maggioranza assoluta dei componenti approvare una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.

La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

ART. 42

Accordi di programma

L'amministrazione universitaria può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata del Comune, Provincia e Regione, di Amministrazioni statali, Università Agrarie e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

ART. 43

Culture, semine e allevamento in compartecipazione

Al fine di favorire lo sviluppo del territorio amministrato e per incentivare l'allevamento del bestiame e la produzione cerealicola e foraggera, l'Ente può effettuare soccide, colture e semine in compartecipazione con gli utenti o con cooperative di utenti nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - Collaborazione degli utenti

ART. 44

Collaborazione dei cittadini

Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni utente di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del C.C. in materia di obbligazioni e contratti, anche se eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo.

I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

ART. 45

Valorizzazione delle forme associative e organi di partecipazione.

L'Amministrazione universitaria favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenti operanti sul



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi universitari, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

L'Amministrazione universitaria potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promesse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in apposito Regolamento.

ART. 46

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte.

I Cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria dell'Università Agraria che provvederà ad inoltrarla al Presidente.

Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti in materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.

Il Presidente, attraverso la Segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto, nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali procedimenti con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro trenta giorni.

Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Presidente motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quin-



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

dici giorni successivi; mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

CAPO II - L'azione popolare

ART. 47

La pubblicità degli atti

Gli atti della Amministrazione universitaria sono pubblici fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.

Presso gli uffici universitari dovrà essere possibili per gli utenti interessati, secondo i modi e le forme stabiliti dall'apposito Regolamento, avere informazioni precise sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domanda, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

TITOLO V - FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I - LA GESTIONE ECONOMICA

ART. 48

Entrate

Nell'ambito e nei limiti imposti dalle leggi l'Università Agraria ha propria autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Ente ha altresì autonoma potestà impositiva nel campo delle tariffe adeguandosi ai principi di equità.

La finanza dell'Università Agraria è costituita da:

- a) corrispettivi a rimborso spese per gli usi consentiti;
- b) corrispettivi a rimborso spese per servizi individuali;
- c) entrate di natura patrimoniale;
- d) trasferimenti regionali, provinciali e comunali;
- e) risorse per investimenti;
- f) altre entrate.

ART. 49

Bilancio e programmazione finanziaria

L'ordinamento finanziario e contabile dell'Università Agraria si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia per i Comuni.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 30 Settembre di ciascun anno.

Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi dell'annualità della veridicità della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.

Il Bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica.

Il Bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentire la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

ART. 50

Risultati della gestione

I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o intervento, sono rilevati mediante contabilità economica. Essi vengono desunti nel rendimento che comprende sia il rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla relazione illustrativa del Consiglio Agrario che esprime le valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto alle risorse applicate.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

CAPO II - Controllo finanziario e contabile

ART. 51

Revisione economica e finanziaria

Il Revisore dei conti è organo autonomo dell'Ente, costituito secondo le norme dell'art. 57 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.

Il revisore è eletto dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentiti i capigruppo, dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienze, e la rielezione è consentita per una sola volta.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

ART. 52

Funzioni e responsabilità del revisore

Il revisore collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di indirizzo e controllo.

A tal fine ha facoltà di partecipare - senza diritto di voto - alle sedute dell'Assemblea anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e del Consiglio Agrario se richiesto, ha altresì accesso agli atti e documenti dell'Università Agraria.

Al revisore è demandata, inoltre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione di cassa, redigendo apposita relazione a corredo deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo. Detta relazione è formata da una parte economica ed una descrittiva, che contiene rilievi e proposte tendenti a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie al proprio dovere secondo i precetti della diligenza (art. 170 C.C.) e rettitudine, riferendo immediatamente al Presidente ed al Segretario di eventuali, accertate irregolarità, nella gestione dell'Ente.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi di eleggibilità e gli istituti della decadenza e revoca, da applicare nei riguardi del revisore, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2399 e segg. del C.C.

Al revisore compete un compenso per l'opera prestata da determinarsi in sede di nomina.

CAPO III - Tesoreria Universitaria

ART. 53

Il Tesoriere

Alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese dell'Ente provvederà il Tesoriere.

Il servizio di tesoreria sarà affidato con deliberazione da adottarsi dal Consiglio, ad un Istituto di credito operante sulla piazza di Monte Romano.

Art. 54

Contratto di tesoreria



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

Il contratto di tesoreria dovrà indicare:

- a) le operazioni attinenti al servizio;
- b) la durata;
- c) il compenso per il servizio;
- d) l'elenco dei documenti che l'Amministrazione è tenuta a trasmettere al Tesoriere;
- e) l'elenco dei documenti che il tesoriere è obbligato a tenere;
- f) le modalità di riscossione e il pagamento;
- g) le modalità di custodia dei titoli e della riscossione delle cedole;
- h) i termini per la presentazione del conto consuntivo;
- i) la costituzione della cauzione a garanzia del servizio.

E quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia, di tesoreria per gli Enti pubblici.

CAPO IV - Proprietà demaniali

ART. 55

Beni di uso civico

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università Agraria si avvale del complesso dei beni di cui dispone a norma della legge 16 Giugno 1927 n. 1766 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai terreni di proprietà collettiva e dai diritti di uso civico di originaria spettanza pervenuti dall'Ente per effetto delle leggi 24 Giugno 1888 n. 5489 e 4 Agosto 1894 n. 397 nonché da tutti i beni ed i diritti di uso civico, comunque pervenuti e che perverranno all'Ente a seguito delle operazioni di sistemazione demaniale di cui alla normativa in materia nonché in forza di sentenza, contratti ecc.

Il patrimonio dell'Ente risulta dall'inventario costantemente aggiornato ai fini di legge ivi comprese le costruzioni site nei comprensori civici o acquistate con redditi delle terre civiche.

Art. 56

Inventario

Di tutti i beni mobili ed immobili deve essere redatto un apposito inventario.

Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme in materia.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

Il titolare dell'Ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio del servizio di economato.

Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia al conto consuntivo.

L'attività gestionale dei beni, che si esplica attraverso gli atti che concernono l'acquisizione, la manutenzione la conservazione e l'utilizzazione dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni medesimi sono disciplinati da apposito regolamento nell'ambito dei principi di legge.

CAPO V - Contratti

ART. 57

Scelta del contraente

Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti dell'Università Agraria riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opera, devono essere preceduti, di regola, da pubblici incanti, ovvero da licitazioni con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Nel rispetto della leggi regionali e statali nonché delle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa privata:

- 1) quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte o si abbiano fondati motivi per ritenere che ove si sperimentasse, andrebbero deserte;
 - 2) quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici, le caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere in concorso di pubblici offerte;
 - 3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizio o ad ufficio dell'Università Agraria;
 - 4) quando, avuto riguardo all'oggetto del contratto ed all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non sia in altro modo possibile la scelta del contraente;
 - 5) quando ricorrano altre eccezionali o speciali circostanze.
- Per lavori e forniture che implicino particolare competenza o la applicazione di esecuzione speciale, può essere seguita la



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

procedura dell'appalto-concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

Deve essere comunque osservata la Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 11.02.1994.

ART. 58

Condizioni particolari

Per l'appalto di:

- a) taglio dei boschi;
- b) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture agricolo-zootecniche;
- c) lavori di semina, trebbiatura, sfalcio, pressatura e trasporto di prodotti agricoli;
- d) vendita di bestiame;

L'Università Agraria può procedere a trattativa privata con cooperative formate da cittadini utenti ponendo a base d'asta il prezzo risultante da:

- 1) stima dell'autorità forestale;
- 2) computo metrico estimativo redatto dall'ufficio tecnico universitario o da professionista all'uopo incaricato;
- 3) valore medio di mercato sulla piazza di Monte Romano. Si potrà procedere all'aggiudicazione anche con il concorso di una sola offerta.

TITOLO VI - PARTE NORMATIVA

CAPO I - Ordinanze presidenziali ed attività regolamentari

ART. 59

Ordinanze ordinarie

Per dare attuazione a disposizioni dello statuto e di regolamenti universitari, il Presidente emette ordinanze imponendo con tali provvedimenti ai soggetti interessati e secondo i casi, obblighi positivi o negativi da adempiere.

ART. 60

Ordinanze straordinarie

In materia di disciplina sulle attività agricole-zootecniche il Presidente può adottare ordinanze straordinarie, ricorrendo nei casi considerati gli estremi della contingibilità dell'urgenza e dell'interesse pubblico.



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

Il provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall'entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

Di regola l'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo universitario all'interessato o agli interessati.

Se costoro non adempiono all'ordine impartito dal Presidente, entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti eseguire d'ufficio e delle spese incontrate sarà effettuata una nota che, resa esecutiva con delibera dell'Assemblea, sarà posta a carico degli inadempienti.

CAPO II - Vigilanza sugli atti

ART. 61

Vigilanza amministrativa

La vigilanza sull'amministrazione universitaria è esercitata da:

- a) Comune di Monte Romano ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616;
- b) Regione Lazio per quanto previsto dalla legge 16 Giugno 1927, n. 1766 ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- c) Comitato regionale di Controllo sugli Atti degli Enti Locali della provincia di Viterbo ai sensi e per gli effetti della legge 8 Giugno 1990, n. 142.

CAPO III - Norme transitorie

ART. 62

Entrata in vigore dello Statuto

Lo Statuto universitario, adottato ai sensi di legge, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio universitario.

Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte al Consiglio a seguito di deliberazioni adottate dalla deputazione Agraria su richiesta di uno o più consiglieri. Il Presidente cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette e dei relativi allegati almeno trenta giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Il Consiglio di Amministrazione fissa le modalità per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte degli utenti, degli Enti e delle persone giuridiche che hanno sede nel Comune di Monte Romano affidandone al Consiglio Agrario l'esecuzione.